



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione I Civile

Verbale di udienza

All'udienza del 16/03/2018 alle ore 10:05 innanzi al GOT *dr. Alfredo Dell'Utri*, nel procedimento iscritto al n° 15712 / 2016 r.g. pendente

tra

e

**MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISS.TERRIT.PER IL  
RICONOSCIM.PROTEZ.INTERNAZIONALE DI TRAPANI**

E' presente per parte ricorrente l'avv. Guido Greco Scribani in sostituzione dell'avv. *CARADONNA GIUSEPPE* che insiste sui motivi dedotti in ricorso e chiede che la causa venga decisa. Insiste sul riconoscimento della protezione sussidiaria.

Insiste inoltre nella liquidazione delle spese di giudizio, come da istanza già allegata.

**Il Giudice**

Decide in corso di udienza, dando lettura alle ore 10:56 della seguente decisione.

Deposita decreto liquidazione compensi.



TRIBUNALE DI PALERMO  
I SEZIONE CIVILE

Visto l'art. 702 bis c.p.c..

Il G.O.T. dott. Alfredo Dell'Utri in funzione di Giudice Unico della I Sezione Civile, decide la causa in corso di udienza alle ore 10:56, dando lettura del seguente provvedimento:

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 15712/2016.

PROMOSSO

da \_\_\_\_\_ a Ubiaja in Edo State (Nigeria),  
elettivamente domiciliato in Palermo, viale Lazio n. 13 presso lo studio  
dell'Avv. Marianna Zarbo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe  
Caradonna come da procura prodotta in atti;

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento  
della Protezione Internazionale di TRAPANI;

Resistente

E

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palermo.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

della decisione - Prot. EST. TP. 1224/15 - resa dalla "Commissione  
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale" nella  
seduta del 05.07.2016, e notificata il 05.08.2016, che decideva di non  
riconoscere la protezione internazionale ma si riteneva sussistere  
l'esigenza di protezione umanitaria e, a tale scopo, venivano trasmessi gli  
atti al Questore per *"l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi  
dell'art. 5, co. 6 D.Lgs. n. 286 del 1998"*.

PERTANTO



La parte ricorrente chiedeva - oltre ad annullare la decisione sopra richiamata - il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007.

In subordine, la protezione umanitaria ex art. 5, co. 6 del D.Lgs. n. 286/1998.

Visti gli atti;

#### OSSERVA

Con ricorso iscritto al Ruolo Generale il 26.09.2016 veniva chiesto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008, di annullare la delibera indicata in epigrafe e, per l'effetto il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale (*rectius*: il Ministero dell'Interno presso la C.T.) nel costituirsi, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato.

Il ricorrente deduceva che, al funerale del padre veniva avvicinato da alcune persone, con la connivenza di uno zio, al fine di coinvolgerlo nella loro setta; quella degli ogboni. A tale setta faceva parte il padre e, secondo la tradizione, il posto - rimasto vacante per la morte dello stesso - doveva essere preso dal figlio. Al netto rifiuto, veniva minacciato di morte dallo zio che era uno degli adepti della setta.

Infatti, il rifiuto avrebbe decretato la sua morte, in quanto sarebbe stato sacrificato all'idolo.

La domanda principale deve trovare accoglimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 251/2007, il richiedente è ammesso alla protezione sussidiaria se sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

In particolare, la lett. f) del richiamato articolo dispone che si può accedere a tale tipo di protezione se il cittadino *“di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la*



*dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007, n° 251, il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.*

A tale proposito sono considerati danni gravi: “**a**) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; **b**) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; **c**) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (art. 14 D.Lgs. n. 251/2007).

Le circostanze evidenziate nella richiamata norma, rientrano nel caso di specie.

In particolare, il ricorrente rischia di essere costretto dai membri della setta di subire particolari iniziazioni certamente degradanti per aderire alla società o essere dagli stessi ucciso (sacrificato all'idolo).

Pertanto si rientra nel caso specificato alla lett. b) della richiamata norma.

Oltretutto, nel caso di specie, non può essere condiviso quanto ritenuto dalla C.T.. In particolare non si condivide l'affermazione secondo cui quanto dichiarato dal ricorrente non appare credibile.

Ancora, la circostanza che i membri della setta volessero costringerlo con la forza ad aderire all'associazione, appare verosimile.

Oltretutto, tale setta svolge all'interno della Nigeria un'influenza determinante nella vita sociale, avendo una forte ramificazione in ogni struttura ufficiale dello Stato e così anche all'interno della Polizia.

Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente non poteva certo rivolgersi alla Polizia per denunciare gli accadimenti a suo danno, essendo anche i funzionari della Polizia membri della setta.

Ancora, deve ritenersi comprensibile - a differenza di quanto ritenuto dalla C.T. - il timore del ricorrente in caso di rimpatrio. In particolare dichiarava di temere di essere ucciso dai membri della setta.

Occorre infatti considerare l'ambiente socio culturale da cui tali soggetti provengono. Proprio le condizioni di arretratezza di vaste fasce della



popolazione nigeriana devono indurre a considerare veritiere quanto verbalizzato dell'odierno ricorrente.

In definitiva, l'orrore e l'incredulità verso notizie tanto raccapriccianti non costituiscono ragioni sufficienti per non affermare *tout court* scarsamente credibili la narrazione che risulta in atti.

Da quanto esposto, risulta fondato il timore di subire violenza se rimpatriato.

Quindi, nel caso di specie, si riscontrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria poiché appare effettivo il rischio – come stabilisce la normativa internazionale – alla propria incolumità.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando.

Riconosce lo status di protezione sussidiaria;

compensa le spese di giudizio;

provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione

ex art. 83, comma III bis, DPR n. 115 del 2002.

Così deciso all'udienza del 16.03.2018

Il Giudice

Dott. Alfredo Dell'Utri

